



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 62 del 18/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SPOTORNO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21:00 presso la Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone n. 1.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

| N° | Nome | Presente | Assente |
|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | FIORINI MATTIA | X | |
| 2 | CANEPA MONICA | X | |
| 3 | GENTA LORENZO | X | |
| 4 | IOZZO ISABELLA | X | |
| 5 | MAGNONE MAXIMILIANO | X | |
| 6 | PASTORINO SIMONE | X | |
| 7 | PELUFFO MARINA | X | |
| 8 | SECHI CRISTIANA | X | |
| 9 | VALLE MATILDE | X | |
| 10 | CAVIGLIA BARDINI LORENZO | | X |
| 11 | CICCARELLI CAMILLA | | X |
| 12 | REMIDDI STEFANO | X | |
| 13 | SPIGA SALVATORE | X | |
| Totale | | 11 | 2 |

Partecipano con diritto di parola gli Assessori Esterni: Sig.ra **Veruska SCHOEPF** e Sig. **Gian Luca GIUDICE**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**, presente presso la sede Comunale.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SPOTORNO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 e, in particolare, l'art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” il quale, al comma 1, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che l'art. 20, comma 4, T.U.S.P. prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e a trasmetterla al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che:

- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie, viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “*vincolo di scopo*” e “*vincolo di attività*” statuendo che “*ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti dovranno valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, dunque, del cd. vincolo di scopo e del cd. vincolo di attività, a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da poter qualificare una società pubblica in termini di ente in house*”;
- l'art. 4, comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “*strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali*” (vincolo di scopo);
- l'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente

relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguitamento di finalità istituzionali dell’ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*”;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/05/2015;
- la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2024 avente ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Spotorno, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016*” la quale, a seguito della ricognizione effettuata, non prevedeva l’adozione di un nuovo piano di razionalizzazione;

RILEVATO, altresì, che:

- per la rendicontazione degli indirizzi e delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2024 non si riscontrano modelli di analisi obbligatori;
- per la conduzione dell’analisi sull’assetto delle partecipate al 31/12/2024 e la definizione degli indirizzi e delle eventuali misure di razionalizzazione 2025, pur non rilevando anche in questo caso modelli obbligatori da seguire, è possibile prendere a riferimento, secondo gli orientamenti di prassi, sia gli schemi proposti con deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 21/12/2018, sia le schede predisposte dal Dipartimento del Tesoro, come da ultimo aggiornate in funzione della revisione periodica 2025;

VISTE:

- le “*Schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni*” (art. 20, c. 4, TUSP), allegato **sub A**) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica sulla “*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – TUSP)*”, riguardante l’inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Spotorno e comprensiva, inoltre, di un breve riepilogo — per ciascuna società partecipata, diretta e indiretta — dei principali fatti salienti verificatisi nell’esercizio in corso e in quelli precedenti, allegato **sub B**) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;»;
- le “*Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP)*”, funzionali a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, predisposto seguendo le schede proposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato **sub C**) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno prevedere le seguenti azioni contenute nell’allegato sub c) “*Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP)*” redatte secondo gli schemi approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sinteticamente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

S.A.T. S.p.a. (quota di partecipazione 2,14%): mantenimento della partecipazione in quanto società in house, affidataria di pubblici servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali e, in particolare, il servizio di igiene urbana, smaltimento di rifiuti biodegradabili e servizi connessi;

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE
S.p.a. (quota di partecipazione 3,24%): mantenimento della partecipazione in quanto società in house, affidataria di pubblici servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.

175/2016, necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali e, in particolare, la **gestione operativa del servizio idrico integrato** affidato all'Ente d'Ambito (Provincia di Savona);

TPL Linea S.r.l. (quota di partecipazione 0,46%): mantenimento della partecipazione in quanto società in house affidataria di pubblici servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e, in particolare, della gestione del **trasporto pubblico locale**;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ECOSAVONA S.r.l.:(partecipazione – indiretta 0,535% - quota di partecipazione detenuta da S.A.T. S.P.A. 25%), mantenimento della partecipazione in quanto società affidataria di pubblici servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e, in particolare, il conferimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, ovvero la gestione dell'impianto della discarica;

ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.: (partecipazione indiretta 1,62% - quota di partecipazione detenuta dal Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a. 50,00%) mantenimento della partecipazione in quanto società affidataria del servizio idrico integrato, di cui il Consorzio è gestore operativo;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e che il relativo esito deve essere comunicato alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

RICHIAMATE le Linee Guida per la revisione periodica delle partecipazioni e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al fine della redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 messe a disposizione dal MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTI, in particolare, gli artt. 4 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – T.U.S.P.;

ESAMINATO il contenuto del documento di cui sopra dal quale non emerge la necessità di adottare un nuovo piano di razionalizzazione;

RILEVATO che la presente deliberazione è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Intersetoriale nella seduta del 11.12.2025;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenente altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, allegato al presente atto;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria, sulla presente proposta di deliberazione, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, allegato **sub D**);

VISTO il D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, essendo 11 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare l'analisi di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Spotorno in enti di tipo societario alla data del 31/12/2024, all'esito delle quali sono state elaborate:

- le “*Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni* (art. 20, comma 4, T.U.S.P.)”, allegato **sub A)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- la relazione tecnica sulla “*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche* (art. 20, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – TUSP)”, riguardante l'inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Spotorno e comprensiva, inoltre, di un breve riepilogo — per ciascuna società partecipata, diretta e indiretta — dei principali fatti salienti verificatisi nell'esercizio in corso e in quelli precedenti, allegato **sub B)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

- le “*Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni* (Art. 20, c.1, TUSP)”, funzionali a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, predisposto seguendo le schede proposte dal Dipartimento del Tesoro, allegato **sub C)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di trasmettere il presente atto a tutte le Società partecipate in essere alla data della presente deliberazione;

4. di comunicare l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2024, di cui alla presente deliberazione, al MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale del Tesoro;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 175/2016/TUSP;

6. di pubblicare il presente atto nel sito internet istituzionale dell'Ente;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) stante il termine di scadenza dell'adempimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**